



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Previdenza: richiesta di incontro

Riportiamo il testo della lettera inviata, dal SIULP, SAP, UGL e Consap, al Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri:

"Signor Ministro, stiamo vivendo uno dei momenti più bui della nostra Istituzione.

In un contesto di grande sofferenza, riteniamo necessario valutare con molta attenzione gli effetti di ricaduta dell'armonizzazione del sistema pensionistico sulla efficienza e sulla funzionalità del sistema sicurezza, da molti anni afflitto da tagli diffusi e generalizzati, da impegni assunti e mai mantenuti da diversi Governi, da aspettative del personale naufragate nel nulla.

Riteniamo pertanto indispensabile intraprendere un percorso di costruttivo dibattito, con l'apertura di un confronto, nel quale valutare le grandi questioni ritenute pregiudiziali all'armonizzazione del sistema previdenziale e cioè il riordino delle carriere, la previdenza complementare e l'assunzione di personale giovane, in grado di rigenerare chi, sempre più vecchio e con sempre minori risorse, è chiamato a lavorare di più per compensare le spaventose carenze di organico.

FLASH nr. 34 - 2012

- Previdenza: richiesta di incontro al ministro Cancellieri
- Ultim'ora concorso 2800 Allievi Agenti
- Trattamento forfettario di missione
- Pensioni: nuovi coefficienti di trasformazione
- Blocco del turn over: effetti sui vincitori di concorsi VFP4
- Mensa di servizio
- Mobilità a domanda: problematiche connesse alla transizione verso le nuove regole
- Dove trascorrere il riposo settimanale
- Quando la moglie ha una attività imprenditoriale nella sede di servizio
- La tutela del personale delle sezioni di P.G. dei tribunali soppressi
- Falsificazioni dell'euro: come difendersi dalle truffe
- Graduatorie concorsi in atto



Con una Polizia vecchia e malandata, una revisione del sistema pensionistico affrettata, poco dibattuta e non condivisa con le rappresentanze dei lavoratori, potrebbe rappresentare il momento deflagratorio dell'intero sistema sicurezza.

Un apparato così sfibrato da ricorrenti insulti al sistema organizzativo non è certamente in grado di pagare l'ulteriore prezzo di sacrificio richiesto in materia previdenziale.

Le chiediamo pertanto un urgente incontro nel quale poterle meglio rappresentare i numerosi dubbi e perplessità attuative della bozza regolamentare di armonizzazione del sistema pensionistico.

Nel restare in attesa di conoscere data ed ora del richiesto incontro, Le rivolgiamo un cordiale e fiducioso saluto."

Ultim'ora concorso 2800 Allievi

La prossima settimana sarà pubblicata la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2800 Allievi Agenti della Polizia di stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale.

L'avvio al corso di formazione degli allievi Agenti è previsto entro fine anno.

L'inizio dei corsi sarà contestuale e contemporaneo presso tutte le Scuole che verranno messe a disposizione sul territorio nazionale.

Trattamento forfettario di missione

Ci viene chiesto se nel caso in cui il dipendente sia chiamato a testimoniare in procedimenti civili o penali, per fatti attinenti il servizio, in località diversa da quella ove lo stesso presta servizio, possa richiedere il trattamento forfettario di missione con relativo anticipo e se l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere la richiesta.

Al riguardo occorre rammentare che l'Articolo 7 DPR 18 giugno 2002, n. 164 al comma 9 prevedeva " L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione".

Successivamente, l'Articolo 13 D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51 ha sostituito l'espressione "può autorizzare" con la più perentoria "autorizza".

Il mutamento letterale sembrerebbe imporre all'Amministrazione un sorta di obbligo a corrispondere il trattamento forfettario ove vi sia una richiesta in tal senso. Tuttavia, al riguardo, il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-A/9807.B.7/100079-2009 del 31 dicembre 2009 si è precipitato a precisare che (cfr pag. 9) il nuovo testo, nel riprodurre la previgente disposizione ed al fine di chiarire dubbi interpretativi, recherebbe delle modifiche meramente terminologiche che sostanzialmente non comportano mutamenti di prassi, significando semplicemente che il trattamento forfettario deve essere preventivamente autorizzato.

Per quel che concerne l'anticipazione, riteniamo che in caso di autorizzazione al regime forfettario, l'Amministrazione abbia l'obbligo, di corrispondere l'anticipo del 90 per cento della somma forfettaria, previsto dall'articolo 13 comma 12 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Pensioni: nuovi coefficienti di trasformazione

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine ai nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate col metodo contributivo.

Nella "gazzetta Ufficiale" n. 120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012 contenente la "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo".

I coefficienti di trasformazione che andranno in vigore a partire dal 2013 ridurranno ulteriormente il valore della pensione pubblica.

Si tratta dei parametri di calcolo che com'è noto determinano il valore economico della quota dell'assegno pensionistico calcolato col sistema contributivo.

Detta misura riguarda, pertanto, coloro che al 31/12/1995 erano in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva, a qualsiasi titolo maturata, in relazione a tutte le prestazioni lavorative rese dopo il 1 gennaio 2012; coloro che alla stessa detta data non avevano almeno 18 anni di contributi previdenziali per le prestazioni lavorative rese dopo il 31/12/1995 ed infine tutti i lavoratori che hanno iniziato la loro attività lavorativa successivamente al 1 gennaio 1995 con riferimento a tutte le prestazioni di lavoro.

La revisione di questi valori che, come originariamente previsto dalla Legge 335/95, (cosiddetta Riforma Dini) aveva cadenza dapprima decennale e poi triennale, a partire dal 2019 diventerà, invece, biennale.

I nuovi coefficienti pubblicati sulla gazzetta Ufficiale avranno validità, pertanto, a far tempo dal 2013 e fino a tutto il 2015 e serviranno a calcolare i trattamenti pensionistici liquidati in questo triennio.

A Seguito dell'ultima riforma pensionistica che ha sensibilmente elevato l'età pensionabile, collegandola anche alle decisioni istat sul "progressivo aumento delle speranze di vita", sono stati introdotti coefficienti di trasformazione anche per gli anni che vanno da 66 a 70 di età.

Ma vediamo quali sono i **nuovi coefficienti**, che saranno in vigore dal **primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015**, in base al *decreto 15 maggio 2012* del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2012* (in sostituzione di quelli in vigore dal 2010, che decadranno a fine anno, e che pubblichiamo per un confronto utile a capire come cambiano le pensioni).

Il coefficiente di trasformazione varia a seconda dell'**età** in cui si va in pensione.

Età pensionamento	Nuovo coefficiente	Precedente coefficiente
57 anni	4,304%	4,54%
58 anni	4,416%	4,66%
59 anni	4,535%	4,66%
60 anni	4,661%	4,80%
61 anni	4,796%	4,94%
62 anni	4,940%	5,09%
63 anni	5,094%	5,26%
64 anni	5,259%	5,43%
65 anni	5,435%	5,62%
66 anni	5,624%	
67 anni	5,826%	
68 anni	6,046%	
69 anni	6,283%	
70 anni	6,541%	

(dai 66 ai 70 anni non è possibile un confronto con il coefficiente precedente perché è la prima volta che i coefficienti fanno riferimento ad un'età pensionabile sopra i 65 anni);

Come si vede, i coefficienti scendono rispetto a quelli in vigore dal 2010, abbassando quindi l'**importo degli assegni** delle future pensioni.

I coefficienti **dai 66 anni in poi**, però, sono più alti di quello previsto nel 2010 relativo ai 65 anni (che era l'ultimo), il che significa che chi va in pensione **dai 66 ai 70 anni** invece guadagna qualcosa.

Secondo calcoli effettuati dall'istituto Previdenziale, il **coefficiente relativo ai 65 anni** fa perdere circa il 3% sull'importo della pensione, mentre **aspettando fino a 70 anni**, rispetto ai vecchi coefficienti, si guadagna circa il 16%.

Come già detto, i coefficienti si applicano solo alla **parte contributiva** della pensione.

Ciò Significa che avranno un impatto tutto sommato abbastanza limitato su coloro che avevano già **18 anni di contributi al 31 dicembre '95**, considerato che per costoro la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, in base alla [riforma Monti-Fornero](#), mentre tutta la parte precedente si calcola con il [retributivo](#)).

Si applicano invece all'intero montante per chi va in pensione interamente con il **metodo contributivo**, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre '95.

Per coloro che a fine '95 lavoravano già, magari anche da diversi anni, ma non avevano ancora maturato **18 anni di contributi**, si applicano, in base al **sistema misto**, per la parte di pensione maturata dal 1 gennaio 1996.

Blocco del turn over ed effetti nei confronti dei vincitori di concorsi attualmente in ferma quadriennale



Ci viene chiesto da più parti se la spending review avrà delle ripercussioni sulle assunzioni dei giovani che **il prossimo anno completeranno la ferma quadriennale per essere assunti nelle forze di Polizia** in quanto vincitori dei precedenti concorsi.

Tale preoccupazione trarrebbe origine da alcuni atti Parlamentari in cui si paventa il rischio che le Forze di polizia a ordinamento militare e civile, a causa dell'entità delle riduzioni del turn over, possano trovarsi impossibilitate ad assumere i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e annuale (VFP1) delle Forze armate,

al termine delle relative ferme previste dalla legge istitutiva del modello professionale delle medesime Forze armate per i vincitori dei citati concorsi.

Al riguardo vogliamo fornire ampia assicurazione circa il fatto che nessun effetto verrà dispiegato dalle previste riduzioni del turn over per i concorsi già espletati da coloro che stanno attualmente completando la ferma quadriennale nelle forze armate.

Mensa di servizio



Ci scrive un collega che afferma di svolgere mansioni di autista con turno 8 - 20 a giorni alterni. Ci chiede se può usufruire del secondo buono pasto quando prolunga il servizio per un'ora oltre le 20.

Diamo per scontato che al collega interessi sapere in particolare se può fruire del doppio "ticket restaurant" che è una forma di vettovagliamento alternativa al sistema delle mense di servizio e delle convenzioni con punti di ristoro privati.

Detta forma di vettovagliamento è prevista nel caso di inesistenza di strutture dell'Amministrazione adibite a mensa, in presenza delle circostanze di servizio indicate dall'articolo 1, lettera b), della legge 203/1989.

La circolare 750.C.1/1664 del 13 giugno 200, in applicazione della normativa citata, prevede espressamente l'erogazione dei buoni pasto nell'ipotesi in cui il dipendente sia tenuto a permanere in attività almeno un'ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell'orario ordinario;

Nel caso del collega che effettua servizio a giorni alterni, dunque, è possibile la corresponsione del doppio ticket atteso che la tipologia di articolazione dell'orario di lavoro si sostanzia nella effettuazione di due turni ordinari nella stessa giornata, con la conseguenza che eventuali prolungamenti danno sempre diritto alla erogazione del beneficio.

In tutti gli altri casi il *ticket restaurant* ha carattere prettamente giornaliero, e la sua corresponsione in forma doppia è prevista esclusivamente oltre che per i servizi di ordine pubblico, solo nella ulteriore fattispecie riguardante *i servizi di scorta* ai sensi della circolare 750.C.1.AG/ 14/3817 del 20 ottobre 2004.

Per tale fattispecie il ticket può essere attribuito anche nelle sedi provviste di mensa sempre che sia preventivamente verificata da parte del dirigente responsabile, l'oggettiva impossibilità per il personale, in dipendenza della particolare natura del servizio svolto, di raggiungere la mensa di servizio o l'esercizio convenzionato, ferme restando le tipologie di orario che danno diritto al ticket alla luce delle circolari 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e nr. 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001.

Mobilità a domanda: problematiche connesse alla transizione verso le nuove regole

Come già anticipato sulle precedenti edizioni di questo notiziario, nelle circolari nr. 333-A/9807.E.1/3368 del 14 maggio 2012 e 333-A/9807.E.1/6750-2012 del 17 settembre 2012, entrambi visionabili sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, sono evidenziate le caratteristiche della nuova disciplina riguardante la mobilità del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, assistenti e agenti.

Occorre, tuttavia, attendere l'emanazione di una ulteriore circolare che dovrebbe dare il via all'attuazione del nuovo sistema di mobilità.

Con il nuovo sistema che inizierà ad essere applicato, in via sperimentale e per testare il sistema, limitatamente alla regione Lombardia, la compilazione e l'inoltro delle domande saranno effettuate in rete.

Le relative graduatorie, saranno dunque visionabili via web ed avranno come punto di riferimento, com'è ben noto, non più la provincia ma il Comune della sede di servizio richiesta.

Presumibilmente, solo entro la prossima primavera si creeranno i presupposti per il funzionamento a regime del sistema, mentre, resta inteso che la prossima movimentazione di personale, prevista per dicembre 2012, sarà ancora effettuata sulla base del vecchio sistema attualmente ancora vigente.

Ciò premesso, sono molti i colleghi che ci scrivono per chiedere chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti e problematiche relative alla fase transitoria.

Al riguardo, in relazione a quelli che sembrano essere i principali dubbi sollevati si fa presente che sino all'entrata in vigore del nuovo sistema qualsiasi trasferimento di ufficio all'interno dello stesso Comune e della stessa provincia non determina alcuna perdita di anzianità di sede.

Si soggiunge, inoltre, che nel momento in cui partirà l'attuazione del nuovo sistema, l'anzianità di sede individuale imputabile a ciascun collega sarà determinata sulla base della complessiva permanenza nel territorio della provincia in cui ha sede l'Ufficio e non di quello del Comune di ultimo trasferimento.

Dove trascorrere il riposo settimanale

Un nostro iscritto della provincia di Reggio Calabria chiede di sapere se esiste un obbligo di fruire il riposo settimanale nella sede di servizio, e se, conseguentemente, bisogna chiedere l'autorizzazione al Dirigente per recarsi fuori sede in riposo settimanale.

A livello generale e di ordinamento non è prevista alcuna richiesta o autorizzazione per il dipendente della Polizia di Stato che intenda trascorrere il riposo settimanale in una sede diversa da quella dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Invero, limiti di tal specie sono esclusivamente ravvisabili in specifici e tassativi casi previsti dalla legge e riconducibili all'istituto della permanenza e più limitatamente della reperibilità che richiedono comunque l'adozione di provvedimenti ad hoc sulla base di specifici procedimenti.

Quando la moglie ha una attività imprenditoriale nella sede di servizio

"Pur non essendo un Poliziotto, sono un Vostro grande estimatore per quello che fate e devo riconoscere senza problemi che è soprattutto grazie a Voi se in questi anni noi Carabinieri abbiamo ottenuto dei miglioramenti nelle nostre condizioni lavorative e contrattuali".

Ci scrive così un Appuntato dell'Arma dei Carabinieri che vogliamo pubblicamente ringraziare per l'affetto e l'apprezzamento che riserva al nostro lavoro.

Nella sua mail egli si dice preoccupato per gli effetti e le conseguenze che potrebbe avere sulla propria stabilità lavorativa una attività di gestione alberghiera che il proprio coniuge intenderebbe intraprendere nel territorio del comune sede di servizio.

In particolare ci chiede cosa accadrebbe in Polizia in un caso come il suo, dal momento che il rappresentante del proprio CO.BA.R. gli ha riferito che l'evenienza prospettata comporterebbe il suo trasferimento di sede.

Al riguardo, per quel che concerne il rapporto di lavoro pubblico, compreso i militari, appare decisamente improbabile che un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale possa essere motivato semplicemente con lo svolgimento di una attività imprenditoriale da parte del coniuge. All'uopo è infatti necessario che si configuri una situazione di palese conflitto di interessi.

Invero, il regime delle incompatibilità previsto per i dipendenti pubblici (peraltro ben enucleato dalla circolare del Ministero della Difesa nr. 0011932 del 14.02.2006) non può trovare applicazione in modo trasversale trattandosi di regolamentazione con precisi ed esclusivi destinatari.

I principi generali in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, non concorrenzialità e obbligo di astensione sono principi che investono trasversalmente tutto l'ordinamento giuridico e trovano riscontro sia in norme privatistiche che pubblicistiche nell'ambito del pubblico impiego e, da ultimo, nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti e nei regolamenti disciplinari di particolari categorie di pubblici dipendenti.

E' chiaro che nel caso prospettato, non potendo invocarsi il concetto di incompatibilità che normalmente ricorre quando è lo stesso dipendente pubblico a svolgere altra attività in conflitto, resta da verificare la possibilità, tutta da dimostrare, di un conflitto di interessi tra i fini istituzionali dell'attività di lavoro pubblico e l'attività privata svolta dal coniuge del dipendente pubblico.

Il Conflitto di interessi si può definire come un conflitto tra il dovere pubblico e l'interesse privato del dipendente della P.A.

Pertanto, tale conflitto sussiste quando il dipendente è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri istituzionali.

Il conflitto di Interessi, quindi, non è un evento ma è una situazione dovuta a circostanze che possono favorire o aumentare il rischio che gli interessi primari (interesse pubblico) possano essere sacrificati in favore di interessi secondari (interessi privati).

Si tratta, in pratica, di quei casi in cui sussiste il rischio che il dipendente si avvalga della propria posizione all'interno dell'Ente per favorire, con pregiudizio per la P.A., un

soggetto o una Struttura esterna, nella quale è in qualche modo interessato.

Si tratta, in buona sostanza di quei casi, in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del dipendente nell'assumere decisioni verso soggetti esterni che hanno magari con l'istituzione rapporti istituzionali, contrattuali o di fornitura di beni e/o produzione di servizi in concorrenza.

Come appare evidente, in base al principio generale di motivazione degli atti, un eventuale provvedimento che adombri l'incompatibilità ambientale avrebbe necessità di essere ben motivato con riferimento ad una situazione concreta e non semplicemente ipotetica.

In tal senso il semplice svolgimento di attività da parte del coniuge non configura, di per se, una situazione di incompatibilità per l'appartenente alle forze dell'ordine.

La tutela del personale delle sezioni di P.G. dei tribunali soppressi

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 "revisione delle circoscrizioni giudiziarie" che da attuazione alla delega al Governo attribuita dalla **legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011** prevede la **soppressione** di 31 tribunali ,31 procure, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici dei giudici di pace.

Il particolare, l'articolo 7 di tale decreto prevede che Il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi **"è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti"**.

Orbene, proprio in relazione al contenuto dell'articolo 7, un collega in servizio presso una Sezione di Polizia Giudiziaria di un tribunale destinato ad essere soppresso, chiede di conoscere se sia prevista la possibilità di essere assegnato ad altro ufficio o essere restituito ai servizi ordinari.

Al riguardo, si ritiene che per gli appartenenti alle sezioni di P.G. le procedure di mobilità restano quelle tipiche. Del resto, lo stesso decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 parla di assegnazione di diritto (meglio avrebbe potuto dire "d'Ufficio") non prevedendo alcun procedimento di natura transitoria che consenta al personale interessato di presentare istanze finalizzate ad ottenere una assegnazione diversa nelle more della riorganizzazione.

Per questa ragione, nel caso che non risulti gradita l'assegnazione ai tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, sarà possibile, attraverso le procedure ordinarie, chiedere il trasferimento ad altra e diversa Sezione di Polizia Giudiziaria o la restituzione ai servizi ordinari.

Residuano sufficienti margini temporali per attivare i relativi procedimenti, considerato che gli uffici soppressi continueranno la loro attività sino all'esaurimento dei procedimenti introitati e che, pertanto, non è verosimile che si addivenga ad una immediata smobilitazione delle relative sezioni di Polizia Giudiziaria.

Resta inteso che il SIULP si attiverà per le eventuali problematiche che saranno portate alla sua attenzione.

Falsificazioni dell'euro: come difendersi dalle truffe



Il XXI Rapporto sulla falsificazione dell'euro diffuso il 30 gennaio 2012 dall'Ufficio Centrale antifrode dei Mezzi di pagamento del Dipartimento del Tesoro con riguardo alle aree geografiche, mostra una maggior concentrazione di banconote e monete ritirate nelle Regioni del nord. Dalla Banca Centrale Europea i consigli pratici per difendersi dalle falsificazioni. Le banconote in euro sono dotate di diverse caratteristiche di sicurezza, che aiutano a verificarne immediatamente l'autenticità.

Tra gli accorgimenti necessari:

- toccare gli elementi in rilievo: speciali tecniche di stampa conferiscono ai biglietti una particolare consistenza, con segni in rilievo percepibili con i polpastrelli anche dai non vedenti;
- guardare una banconota in controluce: appaiono il disegno in trasparenza (filigrana), il filo di sicurezza e il numero in trasparenza. Dette caratteristiche sono riscontrabili su entrambi i lati dei biglietti autentici;
- muovere la banconota: si vedrà cambiare l'immagine dell'ologramma posto sul fronte del biglietto. Sul retro invece è possibile osservare la striscia brillante (tagli da euro 5, euro 10 e euro 20) o il numero di colore cangiante (tagli da euro 50, euro 100, euro 200, e euro 500).

Sul sito della Bce è presente anche una presentazione interattiva delle caratteristiche di sicurezza degli euro e, degli accorgimenti utili ad una verifica veloce ed immediata.

Il monitoraggio del fenomeno della falsificazione avviene attraverso un unico database che, previo collegamento con il "Counterfeit Monitoring System" (CMS), gestito dalla Banca centrale europea, registra gli esiti delle perizie tecniche eseguite dai Centri nazionali di analisi, istituiti presso la Banca d'Italia per le banconote e presso l'istituto poligrafico e zecca dello Stato per le monete metalliche; viene così accertato l'effettivo reale stato del contante già segnalato ed inserito come sospetto nell'archivio informatizzato.

Graduatorie concorsi in atto

Sul nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it, nella sezione news (area riservata agli iscritti) e presso le Segreterie Provinciali è consultabile l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso a **184 posti per ispettore superiore**.

Per quel che concerne la graduatoria relativa al concorso per l'accesso ai ruoli dei commissari della Polizia di stato, la sua pubblicazione è prevista per la metà del corrente mese di ottobre.



Convenzione CTS Viaggi

Il SIULP e CTS Viaggi hanno stipulato un'importante convenzione per la fornitura di Servizi Turistici riservata agli iscritti Siulp ed ai loro familiari.

L'accordo prevede il pagamento scontato della quota associativa a fronte del quale sarà possibile beneficiare di speciali sconti per servizi di viaggio e di soggiorno previsti per i soci CTS

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI